



Regione autonoma della Valle d'Aosta

Assessorato dell'Agricoltura e Foreste

\* \* \*

Région autonome de la Vallée d'Aoste

Assessorat de l'Agriculture et Forêts

Servizio tutela dell'ambiente  
naturale e delle foreste

Aosta, 24 Febbraio 1984

Prot.n. 1137

Pos. VIII-4-g

- A tutti i Comandi di Stazione

LORO SEDI

- Al Sig. Assessore all'Agricoltura  
e Foreste

S E D E

OGGETTO: reperibilità del personale del C.F.V., nel quadro della continuità del servizio.

L'art. 3 della legge regionale 23.6.1983, n. 59 ("Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del C.F.V. e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale") riprende il principio della continuità del servizio e dell'obbligo della reperibilità e disponibilità.

Tuttavia, tenendo anche conto della problematica emersa nel corso dell'incontro con i Comandanti di Stazione avvenuto il 16 gennaio u.s., si rende necessaria una direttiva chiarificatrice dei criteri di applicazione degli articoli della suddetta legge e di quelli della 11.11.1977, n. 66, relativi alla problematica stessa e non sufficientemente illustrati nella circolare prot. n. 3566/15.7.1983 di questo Servizio.

Innanzitutto va sottolineato il concetto di obbligatorietà della legge, per cui nessuno può sottrarsi al dovere della continuità del servizio e della reperibilità e disponibilità, almeno a turno, anche oltre il normale orario di servizio. Inoltre, le Stazioni che non lo avessero ancora fatto dovranno istituire il registro stabilito dal 2° comma del citato art. 3.

Premè pure precisare che il fatto che la legge (sempre il suddetto art. 3) sancisca per ogni stazione forestale la "permanenza nel proprio domicilio di almeno un dipendente oltre l'orario di servizio" non vuole significare che tutti gli altri dipendenti possono ritenersi completamente liberi nei loro movimenti: il loro vincolo è solo più lieve e meno impegnativo di quello del collega di turno. Per convincersene basta leggere con attenzione, nella legge regionale 11.11.1977, n. 66, l'art. 32 (continuità del servizio) e 38 (riposo settimanale): la libertà di movimento è tanto più relativa oltre l'orario di servizio, in

quanto lo è, pur se ampia, anche per il personale in riposo. E se il personale in riposo deve rendersi reperibile entro le sei ore di tempo, pare ovvio che quello di servizio lo debba ancor prima.

E' appena il caso di far rilevare l'assurdità dell'obbligo di reperibilità per un dipendente, se poi questi, all'occorrenza, non fosse in grado di reperire i colleghi entro un ragionevole lasso di tempo; o quella del principio di continuità del servizio, in presenza di dipendenti che si rendano troppo a lungo irreperibili. E' umano che i casi della vita inducano il singolo ad una momentanea e comprensibile irreperibilità: ma è chiaro che ciò non può costituire una norma di comportamento, ed è a questa che ci si richiama.

Del resto pare anche ovvio desumere, dalla dianzi riportata enunciazione, che se "almeno" un dipendente deve essere quotidianamente reperibile oltre l'orario di servizio, la situazione contingente può imporre, secondo il giudizio dei dirigenti e dei comandanti di stazione, la reperibilità di più di un dipendente e, al limite, di tutti: sta al responsabile valutare le esigenze di reperibilità in base alla situazione, con serenità ma anche con fermezza. Vale a dire che di norma ci si può limitare ad un dipendente di turno oltre il servizio, senza escludere però la possibilità di un numero maggiore.

Non è vano richiamare anche l'obbligo, sancito dal 1° comma dell'art.47 della legge 66/1977, di residenza nella circoscrizione e di domicilio nell'alloggio messo a disposizione dall'Amministrazione. Ne consegue che il dipendente in servizio (e non in riposo o in congedo), pur essendo libero nei suoi movimenti oltre l'orario di servizio, è tenuto al pernottamento nel proprio domicilio. Non è quindi permesso, nei giorni di servizio, il pernottamento nel domicilio di parenti, soprattutto se fuori circoscrizione. Nè è ammissibile che i dipendenti in riposo od in congedo lascino il proprio domicilio già fin dalla sera o addirittura dal pomeriggio del precedente giorno di servizio: i riposi ed i congedi decorrono dalle ore 24 e terminano pure alle ore 24.

Compete al comandante di stazione disporre le cose in modo e controllare che la reperibilità a turno dei suoi dipendenti fuori servizio sia effettiva, almeno via radio per coloro il cui domicilio, esterno alla sede della stazione, non sia dotato di telefono. Ne consegue che alla reperibilità a turno deve accompagnarsi sempre la presenza notturna sicura di almeno un dipendente alloggiato nell'edificio sede di stazione.

E' evidente la difficoltà, da parte di privati cittadini, di reperire in ore serali o notturne il dipendente sprovvisto di telefono, almeno fin quando perdurerà la presente situazione; ma questa è destinata a migliorare con l'effettiva entrata in funzione, entro l'anno, della rete di protezione civile, dotata di un numero telefonico unico per tutta la Regione. Quanto disposto con la presente circolare tiene conto anche di questo.

\_o\_o\_o\_o\_o\_o\_o\_

Molto diverso è il caso della reperibilità durante le ore diurne, quando essa deve conciliarsi con le esigenze del servizio d'istituto. La radio rice-trasmittente permette infatti la chiamata da parte di chi detenga un identico apparecchio, ma non di un cittadino che voglia comunicare un messaggio urgente ed importante.

Tale difficoltà può essere sormontata mediante l'incarico a turno ad un dipendente delle stazioni di assicurare la presenza in ufficio, durante la quale provvederà al disbrigo delle normali pratiche ed al miglioramento della propria preparazione professionale. Ma in determinate stagioni dell'anno la soluzione preconizzata può, in certe stazioni, essere di difficile applicazione per varie ragioni: ferie, servizio di sorveglianza particolarmente intenso, molteplici attività esterne, etc..

Si dispone comunque che, per quanto possibile, un dipendente a turno svolga servizio d'ufficio, rimanendo anche reperibile nel suo domicilio durante la sosta meridiana. Per facilitare tale compito, ogni comandante di stazione disporrà il servizio in modo che le attività esterne di minore impegno possano essere svolte, anzichè in coppia, anche da un solo dipendente, eventualmente con l'automezzo personale.

Ogni comandante di stazione vorrà far pervenire, alla fine del mese di marzo prossimo, una breve relazione riportante i vantaggi e gli inconvenienti derivanti dall'applicazione della presente circolare, soprattutto per quanto riguarda la disposizione del paragrafo precedente, affinchè se ne possa tener conto per le direttive future.

o o o o o o  
- - - - -

Fare leggere e firmare da tutto il personale, per presa visione, il presente ordine di servizio.

L'Ispettore dirigente del Servizio tutela  
dell'ambiente naturale e delle foreste

- Dott. Carlo LYABEL -

